


ANNO XCIII

2020

VOL. XCIII - Fasc. 1

RIVISTA
DI
STORIA DEL DIRITTO ITALIANO



AMMINISTRAZIONE DELLA
RIVISTA DI STORIA DEL DIRITTO ITALIANO
TORINO

BERNARDO SORDI

A proposito delle

RICERCHE SUL "CONSIGLIO DI STATO
E DEI MEMORIALI" DEGLI STATI SABAUDI*

di FRANCESCO AIMERITO

Il bel libro di Francesco Aimerito ci introduce nella storia di una di quelle istituzioni di lunga, lunghissima, durata, il *Consiglio di Stato e dei Memoriali*, grazie alla quale misurare tempi e vicende dell'assolutismo sabaudò, dalle sue origini con Emanuele Filiberto, in un Cinquecento ancora carico di ascendenze medievali, ai suoi perfezionamenti settecenteschi (specialmente con Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III), sino all'incontro traumatico ed improvviso con la dominazione napoleonica, e quindi al varo dei modelli ottocenteschi, con l'istituzione del Consiglio di Stato, prima (nel 1831), il sistema a Cassazione ed il nuovo ordinamento costituzionale dello Statuto albertino, poi (1847-48).

È una storia fatta di tappe, di progetti, di protagonisti, che il libro attentamente illustra, seguendo con grande attenzione un percorso cronologico che la ricerca non abbrevia, ma anzi allarga, da un lato, verso le remote consiliaiture itineranti del pieno medioevo, prima fra tutte l'antico *Consilium cum domino residens*, ben studiato a suo tempo da Isidoro Soffetti, dall'altro, spingendosi sino alle sue propagandine ottocentesche, con Carlo Alberto appunto.

Il lettore può così incamminarsi lungo quei *Percorsi fra equità, di-*

* F. AIMERITO, *Ricerche sul "Consiglio di Stato e dei Memoriali" degli Stati sabaudi. Percorsi tra equità, diritto e politica (secoli XVI-XIX)*, Torino, Giappichelli, 2018, pp. 324 (Collana di Storia del diritto *Futuro Anteriore*, n. 6).

Riprendo in queste pagine le considerazioni svolte in sede di presentazione del volume, nel Ciclo di incontri coordinato da Claudio Rosso, *Passaggi a Nord Ovest*, Torino, Fondazione Luigi Firpo, 26 giugno 2019.

ritto e politica, opportunamente evocati nel sottotitolo, che impar direttamente la trasformazione dei modelli istituzionali e financo le stesse tipologie statuali, tra i lunghi secoli dello Stato di giustizia ed una nuova forma di Stato che inizia a delinearsi con il Riformi dell'età dei Lumi, si approfondisce bruscamente con la frattura di Settecento, si consolida tra età napoleonica e Restaurazione. Una ma di Stato che, col tempo, nel corso del XIX secolo, in ambito continentale, una volta definitivamente stabilizzata, si inizierà a def *Stato di diritto*.

La ricerca, pur attentissima a restituire un rigoroso filo dinastico una puntuale contestualizzazione di uomini ed istituzioni, si imm così nella dinamica delle tipologie statuali, nel processo di formazi della modernità giuridica, andando direttamente a cogliere e a con care una certa idea, un po' meccanica dell'assolutismo: una idea r vuta, tutta giocata sulla monocrazia, il centralismo amministrativ capacità decisionale e la forza modernizzante del centro. Un'idea ha un suo preciso fondamento di realtà, certo, che ci impedisce di dere in un eterno autunno del medioevo, ma che non è del tutto sc di rigidità, che all'atto pratico risultano difficili da limare e ad adat alle nuove sensibilità storiografiche e alle nuove conoscenze.

Per intendersi, una idea di assolutismo che già vede perfettam realizzato – almeno nel Piemonte settecentesco, in quella realtà itali che più da vicino segue indirizzi e ritmi della statualizzazione assir bili a quelli propri della grande monarchia francese –, uno Stato am nistrativo dall'anima funzionariale, ben capace di distinguere giust da amministrazione e tutto proteso ad un efficace ed incisivo, talv persino autoritario, governo del territorio.

Queste *Ricerche* ci restituiscono un quadro oggettivamente dive meno meccanico, più sfaccettato. Si scopre così rapidamente che che nell'esperienza che fa da batistrada alla costruzione statale n penisola, al centro non c'è solo il centro, ma anche una *periferia* a colata, plurale, in grado di ben rappresentarsi al sovrano. Il barcer degli Stati sabaudi inizia sempre di più a gravitare sul governo, s legge, sull'amministrazione, ma lascia ancora un ampio spazio ad i persistente e pervasiva funzione *lato sensu* giurisdizionale, in cui eq tà, diritto, politica (secondo un ordine ed una sequenza non casu risultano poco distinguibili l'uno dall'altro, fusi in una pratica di verno giustiziale di lontane ascendenze e di proporzioni ragguardev

e costanti ed estremamente multiforme come tipologia di ricorsi, ordinabili secondo decine di categorie e sottocategorie.

E, dunque, a primeggiare non sono solo le istituzioni della monarchia, ma anche un territorio pulsante, ricco di esigenze, di aspettative, dinamico ed attivissimo nell'interloquire col principe.

Quasi un gioco di specchi, che tramite queste importanti magistrature centrali, vicinissime al principe e partecipi della sua sovranità, riflette però e rende anche giuridicamente esistente, un articolato universo di sudditi, corpi, comunità, che in modo e secondo forme prettamente giustiziali (ma non immediatamente contenziose) — i *memoriali*, appunto — riesce a rappresentarsi al sovrano, facendo valere la propria voce, avanzando suppliche, petizioni e *gravamina*, invocando privilegi, grazie, concessioni, deroghe, immunità, esenzioni, remunerazioni, emolumenti...: un universo articolato che dimostra ampi poteri di negoziazione con la monarchia.

Fermiamoci intanto un attimo sulla vicenda istituzionale, che queste *Ricerche* pazientemente ricostruiscono.

C'è un intenso flusso di aggiustamenti, di messe a punto, di innovazioni, ed il volume puntualmente ne dà atto, tessendo un lungo filo che da Emanuele Filiberto si tende sino a Carlo Alberto.

Emerge una tipicità piemontese, ovvia per gli studiosi di cose subalpine, ma non altrettanto presente negli antichi Stati italiani: una tipicità contraddistinta dalla lunga continuità dinastica, dall'assetto di piccola monarchia nazionale di qua e di là delle Alpi, ma presto con il suo cuore a Torino, dove si fissa definitivamente una capitale che poco ha da invidiare alle grandi capitali degli stati nazionali europei.

Il Piemonte, ad osservatori non subalpini, con più consueta familiarità con Stati cittadini dall'anima composita e strutturalmente plurale, dà subito l'impressione di un forte dirigismo, di un solido impianto progettuale, che il timone dinastico rafforza ed incanala lungo percorsi di formazione della statualità, di *State building*, non troppo distanti da quelli continentali.

I modelli di riferimento — l'autore lo sottolinea più volte — sono modelli grandi, modelli che hanno fatto la storia moderna europea. Sono i modelli francese e spagnolo, che il Piemonte segue, candidandosi a diventare, già nel corso del Settecento, un assetto statuale di notevole efficienza organizzativa e militare.

A questi modelli appartiene la presenza, ininterrotta, dei consigli

del principe, una pratica collegiale di governo, talvolta addirittura lisinodale, nel senso, non tanto di ripresa aristocratica, come nel breve momento francese successivo alla morte di Luigi XIV, ma di propria moltiplicazione consiliare, che segna un'altra tipica contir subalpina.

Tipicità, di nuovo, non scontata, se nelle realtà a base cittadina, quella toscana, per esempio, si ha difficoltà a rintracciare qualcosa di simile per tutto il periodo mediceo che ancora si caratterizza per la mancanza di un sistema di organi collegiali di vertice ed un disordine *modus procedendi* tramite il quale il principe cerca affannosamente rispondere, ricorrendo al più alla convocazione di qualche comitato informale, alla continua richiesta di interventi provenienti dal territorio, come ci ha anche recentemente ricordato il denso, volume di I Mannori dedicato a *Lo Stato del Granduca*.

Modello dunque precocemente assolutistico quello piemontese scandito dalla ricorrente presenza e dalla continua attività del re proprio consiglio. E questo spiega perché la letteratura di riferimento anche nelle *Ricerche*, sia quella dei Marion, degli Antoine, dei Msnier, dei Krynen, dei Soleil. L'anima subalpina è un'anima tipicamente transalpina.

O, meglio, il continuo dialogo con l'esperienza francese è indissolubile ed il centralismo, comunque lo si voglia leggere, non può essere sostituito dall'immagine speculare propria degli Stati a base cittadina di un governo quasi dal basso, dettato in primo luogo dalle esigenze dalle aspettative delle periferie che in quel centro faticosamente si venute progressivamente a convergere.

Proprio l'oggetto di queste *Ricerche* — il Consiglio di Stato e Memoriali — ci dimostra però che neppure questo apparato apicale dominò, precocemente e stabilmente costruito secondo il modello Re in Consiglio, può fare a meno di questa intensa interlocuzione con il territorio.

Siamo di fronte all'ennesima conferma che l'assolutismo non è descrivibile soltanto attraverso la piramide discendente; attraverso 'fluido elettrico' che dal centro si irradia capillarmente nella periferia ancora ampiamente di là da venire almeno sino a Settecento maturato.

Lo dimostra l'intensità del flusso delle suppliche, che chiunque abbia pratica di archivi di antico regime, sa quanto sia continuo e per vivo e quale sia la sua rilevanza strategica, in questo caso bene attestata

dal ruolo di primazia, dal 'primo rango' che al Consiglio di Stato e dei Memoriali e al suo Gran Cancelliere l'ordinamento subalpino stabilmente riconosce.

La peculiarità piemontese, almeno così come può leggerla un interlocutore non subalpino, non sta dunque nell'aver escluso questa interlocuzione continua con il territorio, ma di averla più semplicemente istituzionalizzata. Memoriali, suppliche, *gravamina*, non si cancellano neppure in un assetto statutale improntato ad una forte guida centralizzata.

E, però, proprio quell'assetto monocratico-dinastico che caratterizza stabilmente la forma organizzativa del dominio della monarchia subalpina, spinge o quanto meno consente che quel Flusso venga in qualche modo regimato; incanalato; le suppliche vengano classificate, distinte, in una certa misura ordinate, anche se le risposte non possono che essere risposte di carattere intrinsecamente individuale e puntuale, che sotto il pesante velo della segretezza si traducono, all'esito, in una miriade di lettere patenti, rescritti, biglietti del principe, procedimenti *ad personam*.

Appunto, come bene interpreta il sottotitolo, una risposta in termini principalmente di equità, e solo successivamente, di diritto e politica. Accanto alla regimazione del Flusso, che significa anche attenzione, in particolare dal Settecento in poi, anche ad una certa disciplina procedimentale, che consolida prassi, consuetudini, stili, già comunque ampiamente praticati, un altro elemento interessante che emerge dalle *Ricerche* è una certa strategia di risposta.

Ed in particolare, l'attenzione, che diverrà viepiù crescente nel corso del Settecento, in parallelo ad una più solida e strutturata legislazione del principe, che data almeno dalle Nuove Costituzioni del 1723, alla salvaguardia della ordinaria giurisdizione contenziosa e del suo ordine giudiziario.

Le suppliche neppure in questa fase di marcata istituzionalizzazione dell'ordine giuridico, si arrestano. Ma le suppliche di mera giustizia (e con qualche maggiore difficoltà anche le richieste di revisione delle sentenze) vengono sempre di più sistematicamente rinviare al loro giudice naturale.

A conferma che il processo di statalizzazione della funzione giurisdizionale (che comporta anche la progressiva uscita dall'antico *arbitrio*

trium iudiciale) è già in corso, non deve attendere la frattura rivenaria, ed è tanto progredito dall'essere divenuto irreversibile.

E bene fa l'autore, incamminandosi verso il mesto tramont nostra istituzione, in parallelo all'autunno dello Stato di gius descrivercela come un 'corpo estraneo' (p. 291), un corpo della e dell'eccezione, del privilegio e del *particulare*, che l'assetto incipiente legalità rende ormai scarsamente sostenibile. Tanto in visamente estraneo da essere presto condannato ad una sorta di *natio memoriae*.

Eppure, al tempo stesso, una pratica giudiziale di decisione, e interpretare precipuo il Gran Cancelliere, di lunga risaleza, durare, mai definitivamente soppressa, salvo gli intermezzi napoletani. Davvero archiviata, solo quando si inizieranno a fondare le milie di un nuovo ordine giuridico e di una nuova tipologia st il Consiglio di Stato carloalbertino, nel 1831; la Cassazione e lo to, nel 1847/48.

A quel punto, questa disordinata domanda di giustizia avviato a prendere altre strade, non più quelle indistinte e alla ri tipicamente materiali dello Stato giurisdizionale, ma quelle n formalizzate dello Stato di diritto, dei suoi poteri separati e di *gravamina* prenderanno la strada di un sistema di impugnazioni tettonicamente designato; i privilegi quello delle autorizzazioni concessioni amministrative; 'il governo della grazia' i residui e s più circoscritti poteri di clemenza del principe; l'interlocuzione territorio la strada irra della *constitution nouvelle*, della rappreser politica e degli assetti dei nuovi poteri municipali.

A quel punto, inevitabilmente, del Gran Cancelliere e del Cor dei Memoriali si sarebbe così, ben presto, perso il ricordo.